



N. 239/EL-325/302/2020

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza



di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPANE/P20130003803 del 23 dicembre 2013, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere e successiva revisione prot. n. TRISPANE/P20140001860 del 19 marzo 2014, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica (S.E.) a 220/132 kV denominata "Malo" e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), nei comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano in provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda altresì:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate rispettivamente dalla S.E. e opere connesse e dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che la realizzazione della nuova S.E. si rende necessaria al fine di migliorare la sicurezza, la flessibilità di esercizio ed il profilo delle tensioni della rete 132 kV che alimenta una vasta area di utenze a Nord-Ovest di Vicenza;

**VISTA** la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

**VISTA** la nota prot. n. 7209 del 10 aprile 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed



amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**VISTE** le note prot. n. TRISPANE/P20140002580 del 29 aprile 2014 e TRISPANE/P20140002760 dell'8 maggio 2014, con le quali Terna Rete Italia S.p.A., ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della citata istanza e dei relativi elaborati progettuali a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

**PRESO ATTO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati dalle opere per la consultazione pubblica ed ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori dei Comuni di Malo dall'8 maggio al 7 giugno 2014 e di San Vito di Leguzzano dal 14 maggio al 13 giugno 2014;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sul "Corriere della Sera" e "Il giornale di Vicenza" in data 8 maggio 2014;

**PRESO ATTO** che l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 6 giugno 2014;

**ATTESO** che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute alcune osservazioni da parte di privati, con le quali è stato chiesto, per lo più, di migliorare l'inserimento nel territorio sia della S.E. sia dei raccordi da realizzare tra questa e l'esistente RTN;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20170005643 del 7 agosto 2017, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti una versione del progetto aggiornata al fine di migliorarne l'inserimento nel territorio ottimizzandone la localizzazione nel comune di Malo;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20180000122 del 18 gennaio 2018, con la quale Terna, ha provveduto, a comunicare il link mediante il quale accedere alla documentazione aggiornata, a tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate dalle opere in questione;

**CONSIDERATO** che, nella versione modificata, il progetto, in particolare, prevede:

- 1) la realizzazione della S.E. denominata "Malo" composta da una sezione a 220 kV e una sezione a 132 kV, entrambe con isolamento in aria, nonché la realizzazione di fabbricati e opere funzionali all'esercizio e manutenzione della stazione compresa la strada di accesso alla stazione stessa;
- 2) interventi sugli elettrodotti della RTN consistenti nella realizzazione di alcuni raccordi dalla futura S.E. di "Malo" alla RTN dell'area:
  - un raccordo aereo in doppia terna a 220 kV, dalla nuova S.E. all'elettrodotto a 220 kV "Ala - Vicenza Monteviale - t.22285, di circa 900 m;
  - un raccordo aereo in doppia terna a 132 kV che intercetta le linee a 132 kV "Schio - San Pietro Mussolino cd Valdagno", t.23810 e "Schio - Cornedo", t.23641 nel punto di incrocio delle stesse per una lunghezza di circa 1,1 km;



- un raccordo aereo in semplice terna alla linea a 132 kV “Schio - Cornedo” - t.23641, di circa 700 m;
- un breve raccordo in semplice terna alla linea a 132 kV “Schio – San Pietro Mussolino cd Valdagno” - t.23810, di 60 metri circa.

Complessivamente saranno realizzati in tutto 2,8 km circa di nuovi elettrodotti aerei e ne saranno dismessi circa 2,5 km.

**PRESO ATTO** che Terna ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto aggiornato presso i comuni interessati dalle opere per la consultazione pubblica ed ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso relativo alle modifiche apportate al progetto agli Albi Pretori dei Comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano dal 26 gennaio al 25 febbraio 2018;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto a far pubblicare l’avviso sul “Corriere della Sera” il “Sole 24 ore” e “Il giornale di Vicenza” in data 26 gennaio 2018;

**PRESO ATTO** che l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018;

**ATTESO** che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute due osservazioni da parte di privati;

**VISTA** la nota prot. n. 82990 del 31 agosto 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 19 settembre 2018, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 85082 del 20 settembre 2018 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che, come risulta dal resoconto verbale sopracitato, nel corso di detta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e acquisite agli atti del procedimento sia sul progetto originariamente presentato che sul progetto modificato e la Conferenza di servizi, preso atto delle relative controdeduzioni prodotte dalla società Terna S.p.A. e trasmesse agli osservanti, ha condiviso il contenuto di queste ultime;

**PRESO ATTO** che, nel corso della citata riunione della Conferenza di servizi, il rappresentante della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla società Terna di trasmettere alla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del medesimo Ministero una relazione ambientale, corredata della necessaria documentazione tecnica, al fine di consentire le opportune valutazioni in merito alla ricorrenza o meno dei presupposti per l’attivazione delle procedure di prescreening di cui alla vigente normativa;

**VISTA** la nota prot. n. TERNA/P20180027805 del 5 novembre 2018, con la quale la Società Terna ha trasmesso alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quanto richiesto nella



riunione della Conferenza di servizi dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del medesimo Ministero;

**VISTA** la nota prot. n. 462 del 10 gennaio 2019, con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di non ritenere che le modifiche alla rete apportate dall'intervento di realizzazione della *“Nuova stazione elettrica 220/132 kV di Malo (Vi) e dei relativi raccordi”* ricadano, ai fini dell'applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”*;

**CONSIDERATO** che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

**VISTO** il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Rovigo, Verona e Vicenza con nota prot. n. 3168 del 7 febbraio 2018;

**VISTA** la nota prot. n. 4533 del 20 marzo 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. n. 102597 del 16 marzo 2018 della Regione e relativi allegati, con l'esito del predetto accertamento;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**VISTA** la nota prot. n. 1053 del 17 gennaio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi sopracitata, invitando la Regione Veneto a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (**Allegato 2**);

**VISTA** la deliberazione n. 237 dell'8 marzo 2019, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 3**);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di



trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire l'alimentazione dell'energia elettrica con affidabilità e sicurezza di una parte consistenze delle utenze situate nell'area a Nord-Ovest di Vicenza;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l' "Atto di accettazione" prot. n. Gruppo TERNA/P20190080222 del 18 novembre 2019, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica a 220/132 kV denominata "Malo" e dei relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale e opere connesse, nei comuni di Malo e di San Vito di Leguzzano in provincia di Vicenza, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione ed i tracciati individuati nella planimetria catastale n. DU31357A\_ACX00002, rev. 02 del 17 luglio 2017, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.



5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 3**).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.





8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### *Articolo 5*

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### *Articolo 6*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### *Articolo 7*

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE INFRASTRUTTURE E LA  
SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI  
*(Ing. Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CRESCITA  
SOSTENIBILE E LA QUALITA'  
DELLO SVILUPPO  
*(Dott. Oliviero Montanaro)*